



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

In pagamento gli straordinari relativi all'anno 2018



Con la circolare n. 555/RS/01/21/287 del 24 marzo 2020 l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. ha comunicato che al personale della Polizia di Stato, con il cedolino di aprile 2020, saranno erogati i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario rese nel mese di febbraio 2020 e per quelle rese in eccedenza ai limiti mensili nei mesi da giugno a dicembre del 2018.

Proprio in data 20 marzo u.s., con un'apposita nota, la Segreteria Nazionale aveva segnalato la problematica, sollecitandone la soluzione.

Di seguito il testo della nota della Segreteria Nazionale:

"Pregiatissimo Direttore,

nel corso di una delle ultime riunioni tenutesi prima che venisse dichiarato lo stato di emergenza nazionale a causa della diffusione del COVID-19, su specifica richiesta del SIULP circa i tempi entro i quali sarebbero state pagate le eccedenze delle prestazioni straordinarie delle rimanenti mensilità dell'anno 2018, i rappresentanti della Direzione Centrale delle Risorse Umane presenti asserirono che avrebbero operato ogni sforzo per riuscire a mettere in pagamento tali arretrati entro la mensilità di aprile, al massimo maggio 2020.

Lo stato di emergenza, al fine di frenare il contagio da COVID-19, ha imposto l'introduzione di nuovi, temporanei e straordinari modelli organizzativi, finalizzati ad evitare la compresenza di più persone nell'ambito della stessa fascia oraria, con ciò determinando organizzazioni che hanno notevolmente ridotto il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario.

Siffatta ineludibile situazione sta comportando una ricaduta in negativo su tutto il personale, in particolare quello monoreddito, che per far fronte ai vari impegni economici hanno improntato la loro programmazione finanziaria facendo conto anche sulle indennità accessorie quali, ad esempio, lo straordinario.

Non va sottaciuto, in merito, l'impegno e l'abnegazione con cui le donne e gli uomini della Polizia di Stato si stanno adoperando anche in questa delicata e senza precedenti situazione che vede nella nostra Istituzione un punto saldo di riferimento per tutti i cittadini. Impegno che merita un'attenzione straordinaria per

FLASH nr. 13 – 2020

- In pagamento gli straordinari relativi all'anno 2018
- CORONAVIRUS: SIULP, bene nuovo decreto su restrizioni ma con norme unitarie e senza effetto salvifico
- Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18. Assegnazioni 108° corso Commissari e movimenti connessi
- Accordo con la Ministra dell'Interno Lamorgese per l'accoglienza nei Centri Anti Violenza e nelle Case Rifugio
- Bonus baby sitter da 600 euro per famiglia
- Emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni su procedure e comportamenti negli ambienti di lavoro
- Richiesta di chiarimenti in merito agli istituti contrattuali che generano assenze legittime dal servizio, in applicazione del quadro legislativo delineato dall'emergenza
- Polmonite da nuovo Coronavirus, richiesta indennità di O.P. a favore dei colleghi in servizio nei posti fissi di Polizia presso gli ospedali

saldare un debito che, eufemisticamente possiamo definire non ordinario considerato il particolare clima che induce a sorvolare su qualsivoglia polemica.

Ciò premesso, al fine di andare incontro alle difficoltà oggettive che stanno scaturendo dalla situazione emergenziale che stiamo vivendo e anche per soddisfare le indicazioni impartite dallo stesso Capo della Polizia nelle sue circolari, laddove ribadisce a più riprese di adottare ogni utile iniziativa per andare incontro alle difficoltà che la situazione sta provocando al personale della Polizia di Stato, con la presente, considerata l'acquisita piena disponibilità dei fondi necessari al pagamento delle richiamate prestazioni di lavoro straordinario dell'anno 2018, si chiede di voler verificare l'opportunità di operare ogni utile iniziativa finalizzata al pagamento dei suddetti arretrati già con la prossima mensilità di aprile.

Conoscendo la Sua sensibilità e la disponibilità delle Risorse Umane a dare pronte e risolutive risposte al personale su problematiche come quella evidenziata con la presente, si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro."

CORONAVIRUS: SIULP, bene nuovo decreto su restrizioni ma con norme unitarie e senza effetto salvifico



Roma 24 mar. Adnkronos - Valutiamo positivamente la volontà del governo di varare un nuovo decreto per rendere ancora più stringenti le norme finalizzate a contrastare la diffusione della polmonite da Covid-19. In merito alle indiscrezioni che stanno circolando circa il contenuto di questo nuovo decreto al vaglio dell'esecutivo auspichiamo che lo stesso individui un meccanismo chiaro e unitario che nel rispetto delle prerogative di tutte le Istituzioni territoriali che hanno competenza o

comunque interagiscono sull'attuazione del medesimo non creino però effetti salvifici che annulleranno di fatto la volontà del legislatore e i precetti che si esplicheranno nell'articolato.

Così Felice Romano Segretario Generale del Siulp. Un siffatto nuovo quadro normativo se non sarà unitario e concreto oltre all'effetto salvifico potrebbe creare peraltro condizioni tali che costringeranno le Autorità di Pubblica Sicurezza e le stesse Forze di polizia chiamate a vigilare sulla corretta attuazione a districarsi tra mille precetti - continua il sindacalista - che poi costituiranno il presupposto perché di fatto nessuno rispetti le nuove regole. necessario ricondurre tutte le azioni e i provvedimenti normativi emanati sinora da tutte le Istituzioni statali e territoriali in un quadro unico e unitario sotto un'unica regia nazionale che trova nell'Autorità nazionale di Pubblica Sicurezza la naturale sintesi e la più alta garanzia di imparziale attuazione considerato che si agisce su libertà fondamentali quale quella di libera circolazione dei cittadini che godono per altro di garanzia costituzionale .



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito servizi.siulp.it

Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18. Assegnazioni 108° corso Commissari e movimenti connessi

Riportiamo il testo della lettera inviata al Pref. Gabrielli, Capo della Polizia, dal SIULP FD in data 26 marzo u.s.:

“Signor Capo della Polizia

come noto, i colleghi del 108° corso per Commissari, il 6 aprile p.v. inizieranno il tirocinio di 6 mesi presso le sedi che sono state scelte in base alla graduatoria finale alla fine del quale conseguiranno la qualifica di Commissario Capo.

Questi giovani colleghi, che hanno certamente grande desiderio di iniziare il loro percorso nell’Amministrazione, si trovano però ad attraversare difficoltà che non hanno precedenti, chiaramente legate alla diffusione epidemiologica in atto.

I Funzionari avranno infatti problemi di mobilità, vista la grande diminuzione di mezzi pubblici necessari per effettuare spostamenti in ambito nazionale, ma dovranno anche fronteggiare insormontabili problematiche alloggiative.

Ciò perché, a meno che nella sede di destinazione non vi siano disponibilità alloggiative (e in merito le disponibilità dell’Amministrazione sono state ulteriormente ridotte, per la necessità di predisporre alloggi ove ospitare colleghi che necessitino di misure di isolamento), i giovani Funzionari non potranno avvalersi di attività ricettive private, la cui attività, come noto, è al momento sospesa.

E nel contesto attuale non avranno nemmeno possibilità di cercare immobili in locazione, a causa delle limitazioni alla circolazione, che certamente colpiscono anche i privati che abbiano la disponibilità di tali immobili.

E tali problematiche riguarderanno, ovviamente, anche tutti i Colleghi che saranno oggetto delle movimentazioni connesse a tali assegnazioni, che sembra siano state programmate per il 6 aprile p.v..

Per tali motivi e con grande senso di responsabilità, non siamo a chiedere di sospendere assegnazioni e movimenti, perché in un momento di grande emergenza come quello attuale, di certo l’Amministrazione ha necessità di mettere in campo forze fresche e che possano consentire di alleviare le fatiche di chi è impegnato sul campo e in contesti di inusitata difficoltà.

Ciò che chiediamo, signor Capo della Polizia, è che venga fatta una valutazione singola sul Funzionario, a seguito della quale disporre l’assegnazione/movimentazione, nel solo caso in cui il Collega abbia disponibilità di alloggio privato o dell’Amministrazione nella sede che dovrà raggiungere.

Nei rimanenti casi si potrebbe disporre una dilazione della decorrenza, qualora si tratti di movimentazione e disporre, per i colleghi che iniziano il periodo di tirocinio, che esso debba essere svolto presso il luogo di residenza o domicilio, salvo poi disporre l’assegnazione in un secondo momento.

Al riguardo risulta che analoghe iniziative si stanno adottando a beneficio dei Consiglieri di Prefettura, che attualmente frequentano il corso di formazione presso la Scuola di via Veientana a Roma, e che ai primi di aprile inizieranno il periodo di tirocinio pratico di 6 mesi presso le Prefetture.

Confidando nella sua consueta attenzione, si porgono distinti saluti.”

Accordo con la Ministra dell'Interno Lamorgese per l'accoglienza nei Centri Anti Violenza e nelle Case Rifugio

A seguito dell'interlocuzione con la Ministra per le Pari Opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha inviato una Circolare a tutte le Prefetture perché, a seguito delle difficoltà riscontrate in questa gravissima emergenza nell'accogliere delle donne vittime di violenza, possano essere individuati e resi disponibili ulteriori alloggi, con la garanzia della necessaria sicurezza sanitaria.

Nella Circolare del Ministro dell'interno si rimarca che le misure adottate dal Governo e i relativi obblighi sul rispetto del distanziamento sociale (isolamento dei malati, quarantena dei soggetti esposti, misure per i luoghi di lavoro, divieto di assembramento) per contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19, possono ripercuotersi sull'operatività dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, strutture destinate a offrire accoglienza, tutela e sostegno alle donne vittime di violenza nei territori.

Per superare tali difficoltà, con la Circolare si invitano i Prefetti, con il coinvolgimento dei Sindaci e delle associazioni che operano sul territorio, ad individuare, o a confermare laddove già esistenti, nuove soluzioni alloggiative, anche temporanee, nelle quali offrire ospitalità alle donne vittime di violenza che per motivi sanitari non possono trovare accoglienza negli esistenti Centri Anti Violenza e nelle Case Rifugio.

Ciò è possibile in base all'articolo 6 del decreto legge 17 marzo 2020, che prevede la requisizione in uso, anche temporaneo, di strutture alberghiere o altri immobili idonei per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, nei casi in cui le misure stesse non possono essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

Pertanto, nel caso si trovino in situazione di difficoltà ad offrire accoglienza alle vittime, i Centri Anti violenza e le Case Rifugio possono rivolgersi alle Prefetture per trovare adeguate soluzioni.

Il Dipartimento per le Pari Opportunità mette a disposizione risorse straordinarie per la copertura degli oneri.

Bonus baby sitter da 600 euro per famiglia

Il bonus per pagare la baby sitter introdotto dagli articoli 23 (lavoratori del settore privato) e 25 (alcuni comparti del pubblico) del decreto legge 18/2020 cura Italia viene riconosciuto nel limite massimo di 600 o 1.000 euro a prescindere dal numero di figli presenti in famiglia.

Se i bambini sono due, si possono al più presentare due richieste da 300 euro l'una. Questa una delle indicazioni contenute nella circolare 44/2020 dell'Inps pubblicata ieri, che comunque non dà ancora il via libera alle domande.

Per l'invio si dovrà attendere una ulteriore comunicazione dell'istituto di previdenza.

In caso di genitori divisi, il contributo spetta a quello che convive con il minore e che dovrà autocertificare la sua condizione. Il limite dei 12 anni d'età (non applicato in presenza di handicap grave) *si calcola al 5 marzo, data di chiusura dei servizi scolastici.

Quindi il bonus può essere riconosciuto se al 5 marzo il bambino non aveva ancora compiuto i 12 anni.

Confermato l'accesso da parte dei professionisti iscritti alle relative Casse di previdenza, che potranno presentare domanda in attesa della comunicazione all'Inps del numero di beneficiari da parte del relativo ente previdenziale. (Fonte: Circolare Inps n.44_2020)

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni su procedure e comportamenti negli ambienti di lavoro

Riportiamo il testo della circolare n. 850/A.P.1-2292 del 24 marzo u.s. della Direzione Centrale di Sanità:

“In rapporto all'evoluzione della pandemia da COVID-19 ed agli adempimenti che devono essere garantiti dagli uffici sanitari della Polizia di Stato, si forniscono elementi di chiarificazione in relazione alle procedure ed alle indicazioni emanate con le precedenti circolari.

Dispositivi di protezione individuale

L'Amministrazione sta approfondendo il massimo impegno nel reperire ulteriori dispositivi di protezione individuale per la distribuzione al personale impiegato nei servizi sul territorio, incontrando peraltro non poche difficoltà in questo frangente, comunque comuni ad ogni altro ente o amministrazione.

Ritenendo presumibile che nei prossimi giorni si possa acquisire la disponibilità dei suddetti dispositivi, si prega di continuare ad attenersi alle disposizioni fornite da questa Direzione con circolare n. 850/A.P.1-2056 del 16 marzo 2020.

Procedure epidemiologiche e diagnostiche di profilassi

Si raccomanda, per ogni caso positivo di COVID-19 riscontrato in ambiente di lavoro:

1. che il medico della Polizia di Stato, in collaborazione con il datore di lavoro/dirigente dell'Ufficio, effettui un'indagine epidemiologica dettagliata, finalizzata alla ricerca dei contatti a rischio sul luogo di lavoro, notiziando la ASL di residenza dell'interessato, anche al fine di predisporre, da parte di quest'ultima, analoga indagine e conseguenti provvedimenti per i contatti stretti di natura extra-lavorativa;
2. che lo stesso, dopo aver ottemperato alla ricerca dei contatti a rischio nell'ambiente di lavoro, adotti le misure di profilassi indicate nella circolare di questa Direzione 850/A.P.1-2097 del 17 2020;
3. che qualora il personale da porre in quarantena non disponga di alloggio idoneo, il sanitario verifichi la disponibilità presso le strutture della Polizia di Stato preventivamente individuate;
4. che il datore di lavoro/dirigente dell'Ufficio nel quale si è verificato il caso, in collaborazione con il medico della Polizia di Stato, provveda a dare informazioni ai colleghi di lavoro su quanto accaduto e sui provvedimenti adottati;
5. che il medico della Polizia di Stato operi la sorveglianza attiva, per via telefonica, sulle persone poste in quarantena ed individui eventuali accertamenti diagnostici ritenuti opportuni prima della riammissione in servizio.

Per quanto attiene a questi ultimi, nei giorni scorsi è stata invocata, da parte di alcune Regioni, una strategia di prevenzione incentrata sull'utilizzo diffuso del test mediante tampone naso-faringeo, da attuarsi sulla popolazione generale e/o su quei lavoratori ritenuti a rischio per la specifica attività svolta, come nel caso degli operatori sanitari.

Analogamente, gran parte delle OO.SS. della Polizia di Stato ha rivolto appelli alle Regioni affinché consentano l'effettuazione del test su tutti gli operatori delle forze dell'ordine, a ragione dell'assunto che questi ultimi, dovendo garantire inderogabilmente i compiti istituzionali, sono esposti ad un rischio maggiore rispetto a quello della popolazione generale. Comprensibili aspetti di preoccupazione, primo tra tutti quello di esporre familiari e conviventi all'infezione, prima ancora che se stessi, giustificano senza dubbio richieste di un'attenzione particolare.

Tuttavia, al fine di addivenire a modelli concretamente percorribili, che possono trovare attuazione solo attraverso una collaborazione fattiva dell'Amministrazione con le Regioni, è necessario far chiarezza sia sul significato che sull'utilità del suddetto test, pur con i diversi

orientamenti che tuttora si registrano, che vedono alcuni stessi addetti ai lavori in posizioni difformi rispetto alle linee guida degli enti nazionali ed internazionali deputati in tal senso.

Preliminarmente, è opportuno peraltro sottolineare il diverso approccio all'utilizzo del test che si registra, finora, nella gestione della pandemia: alcune regioni come il Veneto hanno adottato una politica di screening, rendendo disponibile il test per tutta la popolazione residente in alcune aree, a prescindere dall'evenienza di un contatto a rischio e di sintomatologia sospetta per infezione da COVID-19; altre, come la Lombardia e l'Emilia Romagna, hanno limitato rigorosamente l'esecuzione del test alle direttive di riferimento.

Il numero dei test effettuati sinora indica, comunque, come in ogni contesto la pratica abbia riguardato solo una parte limitata della popolazione generale, in rapporto alle concrete possibilità organizzative, al rispetto delle corrette procedure di esecuzione, alla disponibilità di operatori formati ed ai tempi di lavoro richiesti.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Istituto Superiore di Sanità prescrivono che il test per l'accertamento della positività alla presenza di coronavirus nelle prime vie aeree degli individui, mediante esecuzione di tampone naso-faringeo, venga eseguito solo sui soggetti sintomatici. L'effettuazione dell'esame su soggetti asintomatici potrebbe dare risultato negativo, anche in presenza del virus. L'affidabilità del test decade qualora questo sia eseguito quando il paziente non abbia una carica virale "importante", cosa che potrebbe avvenire, qualora il soggetto fosse inietto, solo 48 ore dopo la comparsa dei sintomi. Il riscontro di un risultato negativo, pertanto, è relativo solo al momento del prelievo, mentre il test potrebbe positivizzarsi nei giorni seguenti.

In tal senso, si fa riferimento al "*Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d'infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico*", redatto dal Gruppo di lavoro permanente costituito, in data 5 febbraio u.s., nell'ambito del Consiglio Superiore di Sanità (sessione II) e compiutamente elaborato in data 26.2.2020 ed alla Circolare del Ministero della Salute del 9.3.2020, avente per oggetto "COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso".

Per opportuna valutazione, si riporta la sintesi del primo documento: "*In conclusione, considerato che il contributo apportato da potenziali casi asintomatici nella dinamica delle diffusione epidemica appare limitato, il gruppo di lavoro ritiene appropriate e condivisibili le indicazioni emanate dal Ministero della Salute e ribadite nella circolare prot. N. 0005443 - 22/2/2020 - DGPRES/DGPRES-I, raccomandando che l'esecuzione dei tamponi sia riservata ai soli casi sintomatici di II.I (Influenza-Like Illness, Sindrome Simil-Influenzale) non attribuibili ad altra causa e con link epidemiologico ad aree a trasmissione secondaria, a casi di ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome, Sindrome da Distress Respiratorio Acuto) e di SARI (Severe Acute Respiratory Infections, Infezione Respiratoria Acuta Grave), oltre che ai casi sospetti di COVID-19 secondo le definizioni di cui all'allegato 1 di questo documento. In assenza di sintomi, pertanto, il test non appare al momento sostenuto da un razionale scientifico, in quanto non fornisce un'informazione indicativa ai fini clinici e potrebbe essere addirittura fuorviante. Data la rapida evoluzione delle conoscenze in merito, qualora dovessero emergere nuovi dati, si procederà a una revisione del documento elaborato*".

Le indicazioni all'effettuazione del test, da parte degli organi competenti, non sono ad oggi cambiate.

Attenendosi a tali linee guida, ed in considerazione dell'evoluzione della pandemia, delle misure di contenimento intraprese della necessità di tutelare gli ambienti lavorativi collettivi e delle comprensibili preoccupazioni del personale, questa Direzione ritiene che il test tramite tampone nasofaringeo sia indicato nei contatti stretti di soggetti affetti da COVID-19, in quelli che abbiano sintomatologia clinica in atto suggestiva per infezione da COVID-19, al termine del periodo di quarantena e prima della riammissione in servizio.

In caso di soggetti sintomatici con positività al SARS-CoV-2, dopo regressione della sintomatologia e della febbre per tre giorni, dovrebbero essere effettuati tamponi al 4° e 5°

giorno prima della riammissione in servizio. Il condizionale trova giustificazione nelle diverse disponibilità all'effettuazione del test che si registrano nei diversi ambiti regionali.

Sono queste le indicazioni che sono state diffuse a tutti i medici della Polizia di Stato operanti sul territorio che, per la conseguente applicazione, hanno dovuto tuttavia confrontarsi con la concreta disponibilità delle strutture sanitarie deputate a garantire l'esecuzione del test.

Non si esprime alcuna controindicazione alla eventualità che il personale della Polizia di Stato venga sottoposto a test con tampone, anche in assenza di sintomatologia e di documentato contatto a rischio, qualora direttive ed ordinanze regionali lo consentano.

Considerate le criticità nel garantire l'esecuzione del test a tutta la popolazione, qualora vi sia tale disponibilità, la somministrazione diffusa al personale della Polizia di Stato potrebbe essere pianificata in modo progressivo tramite valutazione del rischio in rapporto ai diversi profili di servizio, con priorità per gli operatori sanitari e per coloro che svolgono servizi a contatto con il pubblico nonostante le limitazioni di movimento della popolazione, per poi interessare il restante personale.

Saranno indispensabili, in tal senso, accordi dei Coordinatori Sanitari con i responsabili della Sanità regionale, al fine di pervenire a modelli di intervento razionali e condivisi, notiziando tempestivamente questa Direzione.

Laddove non vi sia disponibilità della Regione a tale iniziativa, si raccomanda ai medici della Polizia di Stato di richiedere ai centri di riferimento regionali l'effettuazione del test nelle situazioni indicate, indispensabili per la tutela della salute della comunità lavorativa.

[Provvedimenti di dispensa temporanea ai fini di quanto disposto dall'art. 87 comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#)

I provvedimenti di dispensa temporanea dal servizio dei dipendenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 87, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono affidati ai responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e Reparti di appartenenza, che adottano il provvedimento dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte del medico della Polizia di Stato.

In sostanza, tale procedura può essere avviata:

1. su iniziativa del medico della Polizia di Stato;
2. su richiesta del dipendente;
3. su segnalazione da parte del dirigente dell'ufficio.

Nella prima eventualità, ci si deve riferire a situazioni lavorative di rischio aumentato concrete ed attuali, quali possono verificarsi in caso di patologie recenti o croniche, utilizzo di farmaci particolari, condizioni cliniche che hanno reso necessari provvedimenti di esenzione da servizi gravosi o di riforma parziale e che possono individuare situazioni di suscettibilità individuale. L'indicazione dovrà essere comunque posta caso per caso, in relazione a reali situazioni di rischio, evitando generalizzazioni ipotetiche e massive.

Nella seconda eventualità, sarà il dipendente stesso a segnalare, documentandola opportunamente, la condizione di rischio, anche per terzi, correlata a patologie da cui sia affetto, non note all'Ufficio sanitario, o a patologie riguardanti familiari e/o conviventi che possano determinare una maggiore suscettibilità degli stessi all'infezione.

Nell'eventualità di cui al punto 3, il dirigente dell'ufficio potrà segnalare situazioni lavorative, anche collettive, che possano beneficiare in modo significativo della concreta attuazione della specifica disciplina, garantendo al contempo l'efficienza dei servizi istituzionali.

Richiesta di chiarimenti in merito agli istituti contrattuali che generano assenze legittime dal servizio, in applicazione del quadro legislativo delineato dall'emergenza.

Riportiamo il testo della lettera inviata il 20 marzo 2020 all'Ufficio Relazioni Sindacali:

"I Decreti emanati per il diffondersi nel Paese della polmonite da nuovo coronavirus (Covid-19), hanno introdotto misure a carattere temporaneo e straordinario volte a fornire sostegno alla funzionalità della Polizia di Stato, i cui operatori sono chiamati quotidianamente a svolgere funzioni fondamentali e straordinarie.

La situazione riveste un carattere talmente emergenziale che su sollecitazione del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S., i dirigenti territoriali hanno adottato straordinarie misure di contenimento delle presenze nell'ambito del medesimo ufficio proponendo, laddove possibile, l'orario di servizio 8/20. L'invito, è stato raccolto anche dalle Organizzazioni Sindacali che responsabilmente, stante la situazione, hanno accordato in larga parte deroghe agli orari.

La circostanza, tuttavia, sta generando sul territorio una serie di dubbi e, soprattutto, una differente applicazione dei vari istituti contrattuali che danno luogo alle assenze legittime dal servizio.

Nello specifico, in virtù delle innovazioni dettate dall'emergenza del momento, viene segnalata, ad esempio, sul turno 8/20, la discordante attuazione della norma riguardo la concessione dei permessi retribuiti previsti dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n.104. In presenza della medesima condizione, difatti, alcuni dirigenti concedono il diritto considerando due giorni di permesso, altri invece, ne computano uno solo.

V'è da dire che la norma, a tal uopo, non indica un monte ore massimo mensile fruibile, ma il diritto a giorni interi di permesso a prescindere dall'orario della giornata lavorativa; il principio trova riscontro anche nelle modifiche apportate dalla Legge 4 novembre 2010 n.183, alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza ai portatori di disabilità in situazioni di gravità.

L'attuazione della suddetta normativa, invero, non è l'unica a generare confusione e trattamenti diversi nell'ambito dei vari uffici, abbiamo infatti ricevuto segnalazioni di difforme applicazione persino dell'istituto del congedo ordinario e straordinario, dei recuperi dei riposi settimanali non fruiti, dei permessi sindacali ecc..

Ciò posto, al fine di tenere nella giusta considerazione le legittime aspettative e i diritti dei poliziotti in questo momento di massimo impegno istituzionale, si chiede, con cortese sollecitudine, di far pervenire a tutti gli Uffici e i Reparti della Polizia di Stato univoci chiarimenti in merito agli istituti contrattuali che generano le assenze legittime, con particolare riferimento e in applicazione al quadro legislativo venutosi a delineare con l'emergenza in atto.

Si inviano distinti saluti"



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito servizi.siulp.it

Polmonite da nuovo Coronavirus, richiesta indennità di O.P. a favore dei colleghi in servizio nei posti fissi di Polizia presso gli ospedali

Riportiamo il testo della lettera inviata il 24 marzo u.s. al Dott. Scandone, Direttore Centrale per le Risorse Umane:

"Pregiatissimo Direttore,

con la circolare n.333-G/Div.2-2501.03.04/aa.gg. del 16 marzo u.s., come peraltro richiesto dal SIULP, è stato chiarito che il trattamento economico per O.P. è riconosciuto a tutte le attività di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle particolari prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da nuovo coronavirus COVID-19.

L'indennità, dunque, in ossequio alla norma e alle previsioni della circolare, spetta alle pattuglie degli U.P.G.S.P., alle Autoradio dei Commissariati, alla Polizia Stradale, alla Polizia Ferroviaria, alla Polizia di Frontiera, e ai Reparti Prevenzione Crimine.

Pur conoscendo i presupposti ordinari per l'attribuzione di tale beneficio, considerata però l'unicità e l'eccezionalità di questa epocale emergenza sanitaria che ha portato a rimodulare qualunque previsione normativa in deroga agli ordinari schemi di applicazione delle leggi e regolamenti, con la presente sono a richiederLe di valutare analogo riconoscimento anche a favore di quei poliziotti che di giorno e di notte si spendono nei posti fissi degli ospedali italiani.

E' evidente che questi colleghi sono particolarmente esposti al rischio di contrarre il virus. Ogni giorno si assumono l'onere di fungere da cuscinetto tra il pubblico e la struttura sanitaria, oltre a fare da raccordo tra le varie istituzioni.

La funzione che in questo momento espletano i colleghi negli ospedali, congiunta all'eccezionalità della circostanza che ha determinato un necessario quanto diffuso regime derogatorio, evidenzia la necessità di omologare anche questo servizio a quelli di ordine e sicurezza pubblica.

Alla luce di quanto sopra, conoscendo la Sua sensibilità che ogni giorno dimostra di avere nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, anche nel riconoscergli la responsabilità, l'impegno e l'abnegazione, oltre all'attaccamento all'Istituzione, le chiedo di voler valutare, in senso positivo, l'istanza di attribuire l'indennità in parola anche ai colleghi in servizio nei posti di Polizia degli ospedali italiani.

In attesa di un cortese, auspichiamo, positivo riscontro, si inviano cordiali saluti e sensi di rinnovata e rinnovata stima."

WebApp SIULP



I Codici fondamentali a portata di click sempre aggiornati
Perché se pensi in grande, pensi Siulp

GRATUITA
AGLI ISCRITTI SIULP

Compatibile iOS e Android



Per richiedere le credenziali di accesso alla Webapp occorre inviare una richiesta di pre-adesione compilando il modulo appositamente creato sul nostro sito

www.siulp.it

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

FINANZIAMENTI FLASH

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

RATA	NETTO RICAVO	TAEG
314,00	30.085,28	4,75
210,00	20.035,15	4,85
127,00	12.062,07	4,95

Nel rispetto dell'art. 10 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 141 del 2010, per un importo del Massimo dell'Importo, l'offerta valida fino al 30/09/2020.
 1) Rata mensile 314,00 € - Importo totale 120 - TAN 3,70% - Importo totale richiesto 30.085,28 € - Importo di distribuzione 713,00 € - Spese istruttoria 400,00 € - Importo di bolle 10,00 € - TAEG 4,75% - Importo netto a disposizione del consumatore 30.085,28 € - Importo complessivo richiesto dal cliente alla sottoscrizione dell'offerta 30.085,28 €.
 2) Rata mensile 210,00 € - Importo totale 120 - TAN 3,70% - Importo totale richiesto 20.035,15 € - Importo di distribuzione 205,26 € - Spese istruttoria 300,00 € - Importo di bolle 10,00 € - TAEG 4,85% - Importo netto a disposizione del consumatore 20.035,15 € - Importo complessivo richiesto dal cliente alla sottoscrizione dell'offerta 20.035,15 €.
 3) Rata mensile 127,00 € - Importo totale 120 - TAN 3,70% - Importo totale richiesto 12.062,07 € - Importo di distribuzione 204,11 € - Spese istruttoria 150,00 € - Importo di bolle 10,00 € - TAEG 4,95% - Importo netto a disposizione del consumatore 12.062,07 € - Importo complessivo richiesto dal cliente alla sottoscrizione dell'offerta 12.062,07 €.

Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questa offerta e dimostrare di essere un iscritto Skulp.

**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**

CESSIONE DEL QUINTO

PRESTITO CON DELEGA

PRESTITI PERSONALI

PRESTITI PENSIONATI

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

DIREZIONE GENERALE ROMA
 Via A. Pasinetti, 70/81 - 00146
 • Fax: 06 86006037 • info@eurocqs.it

FINANZIAMENTO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

Eurocqs S.p.A. - Sede legale in Via G. Pasinetti, 70/81 - 00146 Roma, per info: P.A.N. - 0757701000. Distribuita a r.r. per il mercato italiano da Eurocqs S.p.A. - Sede legale in Via G. Pasinetti, 70/81 - 00146 Roma. Eurocqs S.p.A. è un'entità controllata del Gruppo Bancario Mediobanca - credito e servizi online e digitale e Internet e servizi di Banca Mediobanca S.p.A. - Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che fa conoscere e diffondere le condizioni contrattuali e le caratteristiche del prodotto finanziario offerto e non costituisce sollecitazione all'acquisto del prodotto. Il presente messaggio pubblicitario è rivolto ai dipendenti statali, pubblici, privati e pensionati. Il presente messaggio pubblicitario è rivolto ai dipendenti statali, pubblici, privati e pensionati. Il presente messaggio pubblicitario è rivolto ai dipendenti statali, pubblici, privati e pensionati.

